

Codice A1816A

D.D. 27 novembre 2018, n. 3815

**R.D. 523/1904 - P.I. 6129 - Istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali e rimozione interferenze in corrispondenza di scarichi fognari nel torrente Tinella in comune di Neive (CN). Richiedente: Tecnoedil S.p.A.**

In data 09/10/2018 la ditta Tecnoedil S.p.A., con sede in Alba (CN), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali, per la rimozione delle interferenze in corrispondenza di scarichi fognari e per l'eliminazione dello scaricatore di piena, nel torrente Tinella in comune di Neive (CN). Tali lavori erano stati prescritti nell'ambito del rilascio della concessione demaniale in sanatoria (CN5C145) per gli scarichi medesimi, ma non realizzati nel periodo previsto dall'autorizzazione idraulica in sanatoria rilasciata con D.D. 1398/A18080 del 12/06/2015 (PI5490).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Fabio Francione, costituiti dalla relazione tecnica e dall'elaborato grafico, in base ai quali sono previsti gli interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

1. realizzazione tratti di difesa spondale e di taglio degli aggetti in alveo delle tubazioni di scarico in corrispondenza dei seguenti scarichi:
  - in località Borgonuovo, zona scuole, in corrispondenza del mappale 23 del Foglio 17 (sponda idrografica sinistra);
  - in località Molino, in corrispondenza del mappale 138 del Foglio 15 (sponda idrografica sinistra);
  - in località Rivetti Germano, in corrispondenza del mappale 46 del Foglio 16 (sponda idrografica destra).
2. rimozione dello scarico dello sfioratore di piena in località Rivetti Germano, in corrispondenza del mappale 46 del Foglio 16.

Non si è proceduto a effettuare la pubblicazione presso l'albo pretorio comunale in quanto trattasi di lavori, derivanti dalle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo rilasciato con D.D. 1398/A18080 del 12/06/2015, non eseguiti nei termini previsti.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le difese spondali in progetto siano addossate alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua e immersa verso monte nella sponda naturale al fine di evitare l'aggrimento dell'opera stessa da parte del corso d'acqua;
- le difese spondali non dovranno risultare sopraelevate rispetto alla quota del piano campagna né della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Tecnoedil S.p.A., con sede in Alba (CN) alla realizzazione di difese spondali, alla rimozione delle interferenze in corrispondenza di scarichi fognari e all'eliminazione dello scaricatore di piena, nel torrente Tinella in comune di Neive (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono vistati, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
5. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
6. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti

mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

A seguito della comunicazione di fine lavori, del conseguente sopralluogo sulla località Rivetti Germano, e dell'accertamento dell'avvenuta rimozione dello scarico dello sfioratore di piena, in corrispondenza del mappale 46 del Foglio 16, si procederà alla modifica della concessione demaniale CNSC145.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori  
Geol. Maria Grazia Gallo  
Dott. Walter Bessone

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
arch. Graziano VOLPE